

N. 413

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice BRUNO GANERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 1996

Norme per il riordino del servizio ispettivo nazionale
della scuola

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge costituisce una proposta politica in ordine ai provvedimenti di riforma da adottare in materia scolastica. È una proposta sulla quale va fatta cadere una onesta e lungimirante analisi critica. Non che essa possa essere considerata la più adatta possibile a divenire norma cogente, ma certamente possa costituire spazio di riflessione politica e culturale per tutti.

È stato correttamente affermato che: «nell'autonomia dell'amministrazione è la risposta necessaria alla complessità delle fattispecie sociali come si presentano nel mondo contemporaneo». E ancora che: «L'autonomia, anche in ragione della sua consacrazione costituzionale, è un valore giuridico che informa di sé, in primo luogo, il rapporto tra politica e amministrazione (che, per dirlo in breve, è un rapporto di indirizzo e non di gerarchia) e uniforme a sé i rapporti interni tra gli apparati amministrativi che vengono per la prima volta sottratti a quel principio rigido di sovraordinazione e sottordinazione, con il quale aveva fatto il suo ingresso nel mondo giuridico l'amministrazione dello Stato liberale» e, si aggiunge, degli Stati predemocratici.

Da qui una funzione amministrativa raccordata alla funzione politica di direzione cioè alla funzione di Governo.

Il presente disegno di legge, per le ragioni che lo motivano, si pone all'interno di un tale processo evolutivo.

Stiamo vivendo un periodo storico particolarmente ricco di sollecitazioni innovative, che trovano nel problema politico della riforma della scuola (su tutta la scuola, università compresa) il loro punto più delicato e controverso.

Ma stiamo anche vivendo, purtroppo, periodi di debole governabilità, di attriti profondi, di scarsa progettualità.

Il trattato sull'unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, ci indica la strada di una istruzione di qualità. Il terzo millennio, ormai alle porte, giunge sovraccarico di enormi e complessi problemi da risolvere. Le nuove sfide esigono disegni strategici chiari, condivisi, fattibili. Fattibilità che deriva, tra l'altro, dalla previsione di strutture funzionali alle strategie.

Per la nostra scuola che pure deve guardare all'Europa e al prossimo secolo, tutto questo non è ancora definito.

Va doverosamente osservato che, ad oggi, si rileva non l'assenza di un corpo ispettivo tecnico pur presente, ma l'assenza di un sistema strategico di controlli, conseguentemente ad una visione altrettanto strategica del servizio scolastico.

È sotto gli occhi di tutti l'assenza di un sistema di controlli tecnici diretti a verificare costantemente i gradi di efficacia e di produttività della scuola, di certificare i risultati, nonché di assisterla, all'interno del quadro normativo disegnato dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

La scuola, al suo interno, non è in grado di verificare il grado di rispondenza del proprio servizio alle reali esigenze da soddisfare, nè di ripianarne le carenze.

In ogni sistema produttivo la verifica è elemento costitutivo del sistema stesso, meno che nella scuola dove il concetto di produttività resta un'idea astratta, priva di ogni riferimento reale. In tali condizioni nessuno è in grado di misurare coerentemente processi di apprendimento, qualità degli apprendimenti e obiettivi raggiunti, mancando la certezza delle situazioni certificate, e quindi, la certezza dei riferimenti.

Ciò, naturalmente, a tutto danno di una reale fruizione del diritto dei discenti ad una prestazione didattica alla quale hanno titolo.

Esiste, oggi, in Italia un corpo ispettivo tecnico composto da 696 unità (articolo 5 del decreto-legge 6 novembre 1989, n.357, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417) che costituisce il «ruolo unico degli ispettori tecnici». (corpo ispettivo che si propone di portare a 800 unità).

Il controllo tecnico di cui si discute deve consistere essenzialmente in un'attività costitutiva della stessa attività didattica organizzata, svolta da ciascun istituto scolastico, in termini di verifica e di orientamento in rapporto ai processi innovativi da attivare e alle strategie generali di politica scolastica. Attualmente la maggior parte delle scuole è definitivamente abbandonata a se stessa.

Alle soglie - almeno si spera - di una vasta e profonda riforma del servizio scolastico, il problema del sistema dei controlli tecnici va completamente ridiscusso.

In un sistema di autonomia, il sistema dei consortili scaturisce dalla visione strategica che si ha della scuola e dal valore politico delle potestà decisionali conferite ai singoli istituti scolastici e ai titolari della funzione docente, dirigente e ispettiva tecnica in sede di decentramento.

Più si decentrano potestà decisionali, più vanno accentrati i controlli. È questo il principio di fondo di ogni sistema di autonomia. Se così non dovesse essere, la scuola verrebbe abbandonata a se stessa più di quanto oggi non sia.

In un sistema di autonomia è sempre il centro a governare le strategie politiche e organizzative di intervento.

In tale contesto, i membri del corpo ispettivo devono beneficiare di un proprio ambito di autonomia, cioè di spazi di libero apprezzamento, proprio come il personale docente e dirigente all'interno dei singoli istituti scolastici.

Autonomia e libero apprezzamento che attengono esclusivamente agli ambiti operativi di competenza e niente affatto alla possibilità che si possa essere autonomi e liberi dalla strategia politica di intervento e da chi la governa.

Di fatto, il corpo ispettivo tecnico è, oggi, indipendente da quella strategia e da chi la governa, nessun sistema di controlli essendo stato finora definito.

È un corpo professionale approssimativamente sottoutilizzato, perciò scarsamente utile alla scuola. Per conferire ad esso una reale, compiuta e organica utilità, è necessario razionalizzarlo in un sistema di controlli all'interno del relativo servizio.

L'articolo 4, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, recita: «La funzione ispettiva concorre, secondo le direttive del Ministro per la pubblica istruzione, e nel quadro delle norme generali sull'istruzione, alla realizzazione delle finalità di istruzione e di formazione, affidate alle istituzioni scolastiche ed educative».

La riferita disposizione non lascia dubbi interpretativi. In una visione profondamente innovativa del sistema scolastico, almeno per l'epoca in cui il decreto legislativo n. 417 del 1974 fu approvato, il ruolo assegnato alle direttive del Ministro, come estrinsecazione del suo potere di indirizzo politico, sull'esercizio e l'organizzazione della funzione ispettiva, avrebbe dovuto avere una sua particolare incisività. Di fatto, le direttive svolgono sempre un ruolo specifico di forza motrice nel processo di realizzazione di una strategia antecedentemente definita. Nel caso in esame la strategia politica di intervento risultava definita dallo stesso *corpus* normativo dei provvedimenti delegati del 1974.

Le direttive ministeriali - come è ben noto - hanno il fine di indicare chiaramente compiti e obiettivi da conseguire, potendo contenere anche le modalità per la loro realizzazione, lasciando ai titolari della funzione precise aree di autonomia. Orbene, la norma contenuta nel citato primo comma dell'articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974 è rimasta completamente inattuata per circa diciotto anni, per espressa o tacita volontà politica. Tali direttive risultano emanate nel 1991 (con decreto ministeriale 12 settembre 1991, n. 274).

È chiaro che, volendosi come scelta politica (e burocratica) non far decollare il nuovo sistema di controlli pur chiaramente indicato dalla norma, l'omissione - gravissima in ogni senso - ha sortito egregiamente l'effetto preventivato.

Mantenere per circa diciotto anni un corpo ispettivo nazionale sostanzialmente e formalmente avulso dal contesto innovativo dei provvedimenti delegati del 1974 ha certamente aiutato ad accrescere la condizione di stallo e di regressione da cui oggi è particolarmente affetto il nostro sistema scolastico, come tutti dichiarano esplicitamente, compresa la parte politica responsabile di quella continuata omissione.

Non controllare - anche nel senso dell'orientamento politico - lo svolgimento di una strategia di intervento, equivale certamente ad abbandonare le finalità della stessa strategia.

Di fatto, questo è accaduto nel campo del controllo del sistema scolastico.

Ulteriore riprova dello stato di abbandono in cui versa la scuola italiana - anche in conseguenza di una tale omissione - è di fatto che il corpo ispettivo è stato in grado di redigere soltanto un paio di volte la relazione annuale pur prevista dall'ultimo comma del citato articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417. La disposizione, infatti, recita: «al termine di ogni anno scolastico, il corpo ispettivo redige una relazione sull'andamento generale dell'attività scolastica e dei servizi». Relazione quindi, di notevolissima portata politica e amministrativa, in grado di valutare l'efficacia e la produttività del servizio, di certificarne i risultati e di orientare ogni programma di intervento. In assenza di ciò, il Ministero della pubblica istruzione è costretto in più occasioni a ricorrere a fonti ad esso esterne ed estranee per conoscere come vanno le cose nel proprio servizio, con evidente dispendio di risorse finanziarie che potrebbero essere altrimenti utilizzate.

Va, ancora, messo in luce doverosamente che le recenti direttive ministeriali - per come sono state concepite - possono definirsi

lo specchio fedele della vecchia concezione burocratica della scuola-apparato.

Alla luce del più volte citato articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, l'esercizio professionale della funzione ispettiva va svolto, sostanzialmente, su tre piani d'azione: uno interno alla singola istituzione scolastica, uno all'interno di una organizzazione territoriale intermedia (regione e provincia), il terzo a livello centrale.

Il primo, ovviamente, riguarda le istituzioni da considerare come i centri unici e originari in cui si realizza la prestazione didattica che il servizio scolastico è tenuto ad erogare in favore del soggetto discente ed al cui interno la funzione ispettiva è chiamata a svolgere un ruolo di concorrenza nella realizzazione delle finalità affidate alle medesime istituzioni. Funzione ispettiva, dunque, come elemento costitutivo di ciascun sistema funzionale interno a ciascuna istituzione scolastica.

Il secondo piano d'azione riguarda il livello territoriale intermedio, per il quale vengono previste - nella presente proposta di legge - conferenze regionali degli ispettori, con una specifica fascia di attribuzioni.

Infine, il terzo piano d'azione, di livello centrale, anch'esso con una propria e specifica fascia di attribuzioni, con la previsione di una conferenza nazionale del servizio ispettivo tecnico.

L'articolo 1 della presente proposta di legge istituisce il servizio ispettivo nazionale della scuola, costituito dal ruolo degli ispettori tecnici.

L'articolo 2 definisce le finalità generali del servizio ispettivo nazionale della scuola. L'articolo 3 stabilisce i compiti degli ispettori tecnici.

L'articolo 4 istituisce le conferenze regionali degli ispettori tecnici.

L'articolo 5 istituisce la conferenza nazionale del servizio ispettivo tecnico.

L'articolo 6 stabilisce i compiti della conferenza nazionale del servizio ispettivo tecnico. L'articolo 7 determina l'accesso al ruolo degli ispettori tecnici.

L'articolo 8 determina la responsabilità per l'esercizio della funzione ispettiva tecnica.

L'articolo 9 determina l'assegnazione dei contingenti del personale ispettivo tecnico alle conferenze regionali.

L'articolo 10 tratta dei trasferimenti.

L'articolo 11 stabilisce le sanzioni disciplinari.

L'articolo 12 stabilisce il trattamento economico. L'articolo 13 contiene norme finali di rinvio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione del servizio ispettivo nazionale della scuola)

1. È istituito il servizio ispettivo nazionale della scuola.

2. Il servizio ispettivo nazionale della scuola è costituito dal ruolo degli ispettori tecnici.

3. La dotazione organica del ruolo degli ispettori tecnici è rispettivamente ottocento unità.

4. La dotazione organica degli ispettori tecnici è così ripartita:

a) duecento posti per la scuola materna;

b) duecento posti per la scuola elementare;

c) duecento posti per la scuola media;

d) duecento posti per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, compresi gli istituti d'arte e i licei artistici.

5. Il Ministro della pubblica istruzione, sentita la conferenza nazionale del servizio ispettivo tecnico di cui all'articolo 5, provvede, nel limite dei contingenti dei posti di organico previsti nel comma 4 per la scuola media, per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, per gli istituti d'arte ed i licei artistici, alla ripartizione dei posti per settori di insegnamento.

Art. 2.

(Finalità del servizio ispettivo nazionale della scuola)

1. Il servizio ispettivo nazionale della scuola, nella sua struttura unitaria, concorre alla realizzazione delle finalità di istruzione, formazione ed educazione, affidate

alle istituzioni scolastiche ed educative; propone, promuove e coordina le attività di aggiornamento culturale e professionale del personale docente, direttivo, ausiliario e tecnico amministrativo; formula proposte e pareri; svolge attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica, amministrativa e contabile, valuta e controlla la produttività, l'efficienza e la qualità del servizio scolastico.

Art. 3.

(Compiti degli ispettori tecnici)

1. Gli ispettori tecnici hanno il compito di svolgere attività di controllo e valutazione della produttività e qualità del servizio scolastico, di assistenza tecnico-didattica nei confronti di ogni istituzione scolastica ed educativa, secondo un piano nazionale di intervento e secondo le direttive del Ministro della pubblica istruzione; di esprimere pareri, su richiesta di singole o più istituzioni scolastiche ed educative, riguardanti gli ambiti di competenza delle stesse istituzioni; di promuovere e coordinare le attività di aggiornamento culturale e professionale del personale docente e dirigente delle scuole di ogni ordine e grado; di coordinare l'attività di sperimentazione; di formulare proposte e pareri in merito ai programmi di insegnamento e di norme e al loro adeguamento, all'impiego dei sussidi didattici e delle tecnologie di apprendimento; di esprimere pareri su richiesta dei consigli scolastici provinciali e dei distretti scolastici; di svolgere attività di studio, di ricerca e di consulenza per i provveditori agli studi.

2. Gli ispettori tecnici effettuano le ispezioni disposte dai provveditori agli studi e dal Ministro della pubblica istruzione.

Art. 4.

(Conferenza regionale degli ispettori tecnici)

1. In ogni regione è istituita la conferenza degli ispettori tecnici.

2. La conferenza di cui al comma 1 si riunisce almeno due volte nel corso dell'anno scolastico, su convocazione del sovrintendente scolastico che la presiede. Sono membri di diritto della conferenza i provveditori agli studi della regione. La prima riunione è convocata all'inizio di ciascun anno scolastico, con il compito di definire gli interventi da attivare nel corso dello stesso anno scolastico, tenuto conto delle proposte avanzate dai provveditori agli studi e del piano nazionale di intervento. Entro il termine di ciascun anno scolastico la conferenza si riunisce per la valutazione dell'attività svolta, per formulare le proposte operative per l'anno scolastico successivo e per la predisposizione delle risultanze dell'attività ispettiva svolta, da inviare al Ministero della pubblica istruzione per la redazione della relazione annuale.

3. All'interno della conferenza regionale, gli ispettori appartenenti, rispettivamente, alla scuola materna ed elementare, alla scuola media e alla scuola secondaria superiore, costituiscono altrettanti comitati tecnici che si riuniscono periodicamente per la verifica dell'attività ispettiva svolta. Ciascun comitato elegge nel proprio seno un coordinatore che dura in carica due anni e non è immediatamente rieleggibile. La riunione congiunta dei tre comitati è presieduta dal sovrintendente scolastico. I comitati possono essere convocati anche su richiesta dei provveditori agli studi.

4. Enti e associazioni hanno titolo a presentare proposte alla conferenza sulla materie di competenza del servizio ispettivo.

5. Le modalità organizzative e di svolgimento della funzione ispettiva tecnica sono fissate con direttive del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 5.

(Conferenza nazionale del servizio ispettivo tecnico)

1. È istituita la conferenza nazionale del servizio ispettivo tecnico, formata da ottanta membri.

2. Fanno parte della conferenza nazionale del servizio ispettivo tecnico:

a) dieci ispettori tecnici della scuola materna;

b) venti ispettori tecnici della scuola elementare;

c) venti ispettori tecnici della scuola media;

d) trenta ispettori tecnici della scuola secondaria superiore;

e) cinque rappresentanti del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, eletti all'interno dei comitati a carattere orizzontale della scuola materna, della scuola elementare, della scuola media, della scuola secondaria superiore e degli istituti di istruzione artistica, di cui al terzo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;

f) due dirigenti e un provveditore agli studi designati dal Ministro della pubblica istruzione;

g) il rappresentante del personale dirigente delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute in seno al Consiglio nazionale della pubblica istruzione, di cui alla lettera f) del terzo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;

h) due rappresentanti del Consiglio universitario nazionale, eletti nel suo seno;

i) due rappresentanti dei settori dell'economia e del lavoro, designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

3. La conferenza nazionale del servizio ispettivo tecnico è presieduta dal Ministro della pubblica istruzione.

4. La conferenza elegge, tra gli ispettori tecnici, un vice presidente che resta in carica due anni. Il vice presidente non è immediatamente rieleggibile. Il Ministro della pubblica istruzione può destituire dall'incarico il vice presidente con provvedimento motivato. Gli ispettori tecnici che fanno parte della conferenza nazionale costituiscono l'organico del personale ispettivo tecnico assegnato alla sede centrale del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 6.

*(Compiti della conferenza nazionale
del servizio ispettivo tecnico)*

1. La conferenza nazionale del servizio ispettivo tecnico svolge i seguenti compiti:

a) redige annualmente una relazione analitica sull'andamento generale dell'attività scolastica e dei relativi servizi;

b) formula il piano nazionale di intervento per lo svolgimento del servizio ispettivo tecnico nelle regioni e nelle province. Il piano nazionale è approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione;

c) formula proposte in ordine all'aggiornamento del personale docente e dirigente e all'atteggiamento degli ispettori tecnici;

d) formula proposte in ordine alla promozione della sperimentazione;

e) formula proposte e pareri in ordini ai programmi di insegnamento, al loro adeguamento e agli esami;

f) svolge attività di studio e di ricerca;

g) svolge attività di consulenza per il Ministro e per gli uffici centrali del Ministero della pubblica istruzione;

h) esprime pareri, anche di propria iniziativa, su proposte e disegni di legge e sulla normativa riguardante la pubblica istruzione.

2. La conferenza nazionale si riunisce almeno quattro volte l'anno.

3. All'interno della conferenza nazionale sono istituiti quattro comitati, relativi alla scuola materna, alla scuola media e alla scuola secondaria superiore ed artistica, di cui fanno parte gli ispettori tecnici e i rappresentanti del Consiglio nazionale della pubblica istruzione di cui alle lettere e) e g) del comma 2 dell'articolo 5. Ogni comitato elegge, a maggioranza, un proprio coordinatore tra gli ispettori tecnici, che dura in carica due anni e non è immediatamente rieleggibile. Il Ministro della pubblica istruzione può destituire dall'incarico il coordinatore con provvedimento motivato.

4. Ogni coordinatore di cui al comma 3 ha il compito di:

a) curare i rapporti per il settore di competenza, con le conferenze regionali;

b) svolgere le attività di cui al comma 1, relativamente al settore di competenza riferendo alla conferenza nazionale per i necessari adempimenti.

5. Enti e associazioni hanno titolo a presentare proposte alla conferenza nazionale sulle materie di competenza del servizio ispettivo tecnico.

6. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione viene determinato il numero di unità di personale necessario per il funzionamento degli uffici della conferenza nazionale. La relazione annuale di cui alla lettera a) del comma 1 viene inviata, a cura del Ministro della pubblica istruzione, al Parlamento, al Governo, alle regioni, alle provincie, al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e al Parlamento europeo.

Art. 7.

(Accesso al ruolo)

1. L'accesso al ruolo degli ispettori tecnici avviene mediante procedura concorsuale per esami, titoli e frequenza di un corso di formazione professionale.

2. Ai concorsi possono partecipare i docenti di ruolo che abbiano prestato almeno dodici anni di effettivo insegnamento; i direttori didattici e i presidi che abbiano superato il periodo di prova; i ricercatori universitari con almeno dieci anni di permanenza nella qualifica.

3. I candidati che superano le prove scritte e la prova orale di concorso sono ammessi a frequentare un corso di formazione professionale della durata di sei mesi e per un numero di lezioni non inferiore a centottanta.

4. Il corso di cui al comma 3 si conclude con una relazione su un tema assegnato dalla commissione composta dai docenti del corso e con un colloquio.

5. A conclusione del corso di formazione professionale la commissione formula un giudizio di idoneità e di non idoneità. Sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che riportano un giudizio di idoneità.

6. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la conferenza nazionale degli ispettori tecnici, vengono stabiliti i titoli valutabili, gli argomenti della prova orale e i programmi e le modalità di svolgimento del corso di formazione professionale.

7. Nulla è innovato circa le prove scritte e la prova orale del concorso a ispettore tecnico previste dalla normativa vigente.

Art. 8.

(Responsabilità per l'esercizio della funzione ispettiva tecnica)

1. Ferma restando la responsabilità disciplinare, amministrativa, civile verso terzi e penale, prevista per tutti gli impiegati civili dello Stato, gli ispettori tecnici sono specialmente responsabili del conseguimento dei risultati scaturenti dal pieno e corretto esercizio professionale della funzione, tenuto conto della destinazione di scopo della funzione medesima.

2. I risultati negativi ai sensi del comma 1, eventualmente rilevati, sono contestati all'ispettore tecnico con atto del Ministro della pubblica istruzione.

3. In caso di accertata responsabilità dell'ispettore tecnico, lo stesso è restituito, con atto del Ministro della pubblica istruzione, ai ruoli di provenienza.

Art. 9.

(Assegnazione dei contingenti)

1. I contingenti del personale ispettivo tecnico, sono assegnati alle rispettive conferenze regionali con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 10.

(Trasferimenti)

1. I trasferimenti degli ispettori tecnici si effettuano sui posti vacanti relativi ai contingenti stabiliti per ciascun ordine di scuola e secondo la normativa prevista per il personale docente e direttivo della scuola.

2. In sede di prima attuazione della presente legge, ove le unità degli ispettori tecnici previste all'articolo 5, comma 2, lettere a), b), c) e d), siano superiori ai contingenti fissati, si fa luogo all'assegnazione d'ufficio delle medesime, in soprannumero, alla conferenza regionale del Lazio, o ad altra conferenza a richiesta degli interessati, attraverso la procedura del trasferimento.

Art. 11.

(Sanzioni disciplinari)

1. Al personale ispettivo tecnico si applicano le sanzioni disciplinari previste per il personale direttivo della scuola.

2. Il consiglio di disciplina per il personale ispettivo tecnico della scuola, unico per il territorio nazionale e con sede in Roma, è composto da due dirigenti generali e da due ispettori tecnici. L'incarico di segretario è ricoperto da un appartenente al VII livello amministrativo.

Art. 12.

(Trattamento economico)

1. Il trattamento economico degli ispettori tecnici, amministrativi e contabili, è equiparato a quello dei dirigenti superiori delle amministrazioni dello Stato.

Art. 13.

(Norma finale di rinvio)

1. Per quanto non previsto nella presente legge, si applicano, in quanto compatibili,

le disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 e n. 417, e successive modificazioni, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, e nelle disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, alle scuole della Valle d'Aosta e a quelle con lingua di insegnamento diversa dall'italiano, di cui al titolo II, capo V, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni.

